

Allegato “A”

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO, OLTRE CHE DI RECUPERO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA NONCHE’ DALLE ALTRE LEGGI IN MATERIA.

INDICE

- Art. 1 Parti contraenti, ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 Oggetto e luogo della concessione
- Art. 3 Durata e valore della concessione
- Art. 4 Sistema di gara
- Art. 5 Osservanza della normativa in materia
- Art. 6 Modalità di partecipazione alla gara
- Art. 7 Caratteristiche del servizio
- Art. 8 Personale addetto al servizio rimozioni
- Art. 9 Tariffe
- Art.10 Servizi esenti da tariffe
- Art.11 Remunerazioni della concessione e rischio del Concessionario
- Art.12 Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione e vigilanza sulla regolarità del servizio
- Art.13 Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto di concessione
- Art.15 Cauzione definitiva e polizza assicurativa
- Art.16 Osservanza leggi e decreti – responsabilità
- Art.17 Subappalto e divieto di cessione del contratto di concessione
- Art.18 Contratto, spese di gara e accessorie
- Art.19 Coperture assicurative
- Art.20 Trattamento dei dati personali dell'utenza
- Art.21 Responsabile del procedimento
- Art.22 Domicilio e foro competente
- Art.23 Rinvio

Art. 1

Parti contraenti, ambito di applicazione e finalità

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto definisce le regole convenzionali cui devono attenersi, quali parti contraenti, il Comune di Rho e la ditta di soccorso stradale aggiudicataria del servizio in concessione, di cui al successivo articolo 2, di seguito brevemente individuata come "ditta Concessionaria".

La concessione, a termine degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada, è riferita al servizio di rimozione, trasporto deposito, custodia e restituzione dei veicoli, il quale, negli articoli seguenti, è definito "servizio rimozioni".

La ditta Concessionaria svolgerà il servizio di rimozione dei veicoli nell'ambito del territorio del Comune di Rho, durante gli orari di servizio del Corpo di Polizia Locale, sia feriali che festivi, così come viene specificato nell'articolo 7.

Art. 2

Oggetto e luogo della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di rimozione, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di Rho, oltre che di recupero dei veicoli in stato di abbandono ex D.Lgs. n. 209/2003 e D.Lgs. n. 152/2006, e nei seguenti casi:

A) Servizio per violazioni al vigente C.d.S. e più precisamente interventi di rimozione ai sensi dell'art. 354 Reg. Es. C.d.S., con traino, custodia e restituzione veicoli ai sensi degli artt. 159, 215 del C.d.S.

Il costo di tali interventi è posto interamente a carico dell'utente, in applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

B) Veicoli coinvolti in sinistri stradali e più precisamente interventi di rimozione, traino, custodia e restituzione di veicoli coinvolti in incidenti stradali quando l'avente diritto, o chi per lui, ne sia impossibilitato o comunque non vi provveda autonomamente.

Il costo di tali interventi è posto interamente a carico dell'utente, in applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

C) Veicoli oggetto di furto e più precisamente interventi di rimozione, traino, custodia e restituzione di veicoli oggetto di furto quando l'avente diritto, o chi per lui, ne sia impossibilitato o comunque non vi provveda autonomamente.

Il costo di tali interventi è posto interamente a carico dell'utente, in applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

D) Interventi per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico e più precisamente interventi di rimozione, traino o spostamento di veicoli ed eventuale custodia e restituzione in assenza di violazioni al C.d.S. Lo specifico servizio è attivato a richiesta del Comando della Polizia Locale e per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari, che comportino esigenze indifferibili.

Il costo di tali interventi è posto a carico del Concessionario, nei limiti di cui al successivo art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

E) Veicoli in stato di abbandono e più precisamente interventi di rimozione, traino, custodia e restituzione di veicoli considerati, ai sensi di legge, dal Comando di Polizia Locale quali veicoli in stato di abbandono; gli interventi in questione dovranno essere realizzati entro e non oltre 3 giorni lavorativi a far data da quello di richiesta da parte della Polizia Locale. I veicoli, trasportati in idoneo centro di raccolta autorizzato, dovranno essere ritirati dagli aventi diritto entro i termini di legge, a condizione che gli stessi abbiano pagato al Concessionario le spese sostenute per il trasporto e la custodia dei veicoli in questione, in applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora i veicoli non siano ritirati nei termini di legge, le spese di intervento rimozione e custodia dovranno essere, direttamente dall'Impresa, addebitate ai proprietari; fermo restando che nessuna spesa o indennizzo di sorta potrà essere richiesto al Comune di Rho, rimanendo quei costi in carico all'Impresa, così come le necessarie spese di rottamazione e cancellazione P.R.A.

Art. 3

Durata e valore della concessione

La concessione, decorrente operativamente dal giorno successivo a quello della stipula del contratto per il formale affidamento del servizio, avrà durata di anni due e potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Reg. Esecuzione Codice della Strada e Art. 76 comma 6 del nuovo Codice degli Appalti - D.Lgs. n. 36/2023, mantenendo ferme le condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto di cui sopra.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad affidamento anticipato del servizio per motivi d'urgenza. In tal caso, la durata del servizio e la stipula del contratto si intenderà retrodatata *ex tunc* alla data di affidamento anticipato risultante dalla comunicazione e/o dal verbale.

Solo ai fini dell'espletamento della nuova gara il contratto potrà essere prorogato di non oltre mesi 6 (sei); in tale caso il concessionario è vincolato ad accettare la proroga. Il valore biennale della concessione è stimato in Euro **47.500,00 (quarantasettecinquecento/00) oltre IVA di legge.**

Art. 4

Sistema di gara e criteri di aggiudicazione

La concessione sarà aggiudicata alla ditta che, oltre a possedere tutti i requisiti necessari in dettaglio indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, avrà proposto l'offerta tecnicamente.

Il presente Appalto sarà aggiudicato mediante l'offerta in aumento del numero minimo di 20 rimozioni gratuite per situazioni contingibili e urgenti in conformità al successivo Art.10.; in presenza di offerte con un numero uguale di rimozioni l'aggiudicazione avverrà rispettando il principio di rotazioni tra le ditte partecipanti.

Art. 5

Osservanza della normativa in materia

1. La ditta Concessionaria ed il Comune di Rho, ognuno per quanto di propria competenza, si obbligano a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche che amministrative, assicurative, sociali, fiscali.
2. Il servizio di rimozione, in particolare, si svolge in applicazione del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i - Codice della Strada -, del D.P.R. 16.12.92, n. 495 e s.m.i - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada -, del D.M. 4.9.98, n. 401 e s.m.i e di ogni norma amministrativa, penale o civile riguardante il servizio medesimo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio al Capitolato Generale per gli Appalti Comunali e alle disposizioni degli artt.1655 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6

Modalità di partecipazione alla gara

1 . Sono ammessi a partecipare operatori economici individuati dall'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti soggettivi e di ordine generale : non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e non avere commesso illecito professionale grave di cui all'art. 98 del medesimo D.Lgs.;
- requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, di seguito specificati:
 - requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, 5 relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'albo delle imprese artigiane, presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura).

2. Le ditte che intendono partecipare alla gara di cui all'articolo 4, dovranno essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- a. dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- b. dichiarazione che il servizio di rimozione sarà effettuato esclusivamente a mezzo di carro attrezzi conformi ai requisiti indicati nel presente Capitolato, di proprietà della ditta concorrente, o in locazione finanziaria alla stessa (leasing);
- c. dichiarazione di avere completa e dettagliata conoscenza del servizio disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, avendo fatta ricognizione esatta della materia;
- d. dichiarazione di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione del servizio;
- e. dichiarazione di aver preso conoscenza che, per i servizi con spese a carico dell'Amministrazione Comunale, indicati nell'articolo 2 lett. d), fatto salvo quanto previsto nel successivo art.10, non potrà essere invocata pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rho o dei singoli interessati e che, in tal caso, ai fini della spesa, la ditta dovrà avvalersi della procedura all'uopo indicata dall'Autorità competente;
- f. dichiarazione sulla costituzione, nelle forme di legge, della cauzione/fideiussione prevista dal successivo art. 15, qualora risulti concessionaria del servizio;
- g. certificato di iscrizione alla camera di commercio in data non anteriore a mesi 6 (sei) rispetto a quella fissata per la presentazione dell'offerta, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, nonché i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza e che possono impegnare la società stessa;
- h. iscrizione all'Albo dei Custodi tenuto dalla Prefettura competente;
- i. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali per la gestione di veicoli fuori uso.

3. Nessuna eccezione potrà essere in seguito sollevata dalla ditta Concessionaria, a motivo di propria errata interpretazione delle regole di questo Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero delle modalità, dei termini e criteri di esecuzione del servizio rimozione.

4. L'aggiudicazione avverrà alla ditta che, nelle forme di legge, avrà proposto una migliore offerta come disciplinato dall'Art. 4.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare i requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria che verranno accertati in capo all'aggiudicatario a seguito della aggiudicazione provvisoria.

Art. 7
Caratteristiche del servizio

CARATTERISTICHE GENERALI

Nel territorio del Comune di Rho è istituito il servizio per le procedure di rimozione, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico, nonché dei veicoli in stato di abbandono nei casi elencati all' art. 2, lettere A, B, C, D, E del presente Capitolato.

Oltre a quanto già evidenziato con l'art. 2 del presente atto, si precisa quanto segue:

▪ **INTERVENTI DI RIMOZIONE, TRAINO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 e 215 C.d.S. (art. 2 del presente Capitolato)**

I veicoli, oggetto di possibili interventi ai sensi dell'art. 2 lett. A, B, C, D, E del presente Capitolato, sono classificati in base alla massa complessiva a pieno carico, con distinzione specifica per i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli, come dettagliato di seguito:

- veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.;
- motocicli e ciclomotori;
- velocipedi;
- veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.;
- veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

▪ **SPECIFICHE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE:**

Capacità tecnico-professionale

Il Concessionario dovrà garantire il possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:

- un parco veicoli costituito come segue:
 - n. 2 carri attrezzi per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t., (da utilizzarsi per autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi);
 - n. 1 carro attrezzi per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.;
 - n. 1 carro attrezzi per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.

Si ricorda che i veicoli per il soccorso stradale devono avere le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del D.P.R. n. 495/1992 e all'appendice IV al titolo I del medesimo D.P.R. Di tali veicoli il Concessionario dovrà fornire entro 15 giorni dalla data di inizio dei servizi, fatta salva l'ipotesi di affidamento anticipato, copia conforme dei libretti di circolazione. I mezzi dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche, debitamente omologate, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizione di sicurezza per persone o cose. Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione dei mezzi sono totalmente a carico del Concessionario;

- la disponibilità di area idonea destinata a depositaria per i veicoli rimossi, debitamente recintata, coperta, sorvegliata ed idonea a consentire l'accesso di tutte le tipologie di veicoli rimossi compresi quelli soggetti eventualmente a sequestro giudiziario e amministrativo. La depositaria dovrà essere collocata nel territorio del comune di Rho o in uno dei comuni confinanti e dovrà essere in regola dal punto di vista edilizio nonché dotata delle misure di sicurezza/antincendio. Per disponibilità si intende la titolarità in capo al titolare della rimessa del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato almeno alla data di aggiudicazione dell'affidamento e per una validità non inferiore alla durata della concessione.

▪ **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Concessionario del servizio, a seguito di richiesta del personale del Corpo di Polizia Locale, nei casi previsti dal nuovo C.d.S. e dalle altre leggi che disciplinano la materia, deve:

- a)** assicurare la costante presenza di almeno un (1) idoneo veicolo attrezzato per la rimozione, con personale addetto in numero sufficiente per compiere con la massima sollecitudine l'intervento richiesto e, comunque, il carro dovrà giungere in loco entro 30 minuti dalla chiamata, salvo comprovata e giustificata impossibilità che dovrà essere contestualmente comunicata alla Polizia Locale;
- b)** garantire efficienza e celerità nel compimento degli interventi richiesti, così da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione stradale;
- c)** assicurare, se richiesta, la presenza nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate per manifestazioni, fiere, concerti, di un numero di veicoli idoneo, d'intesa tra le parti, adeguatamente attrezzato e con le relative risorse personali, ciò per far fronte tempestivamente ad eventuali richieste di interventi necessari alla rimozione di veicoli;
- d)** garantire il servizio, così come da orario di suo possibile espletamento, ai sensi del successivo punto (*orario di espletamento del servizio*) di questo articolo;
- e)** assicurare, nelle fasce orarie di cui al successivo punto di questo articolo, titolato: "*orario di restituzione veicoli*" e con proprio personale, la restituzione dei veicoli rimossi; orari che dovranno essere pubblicizzati anche con adeguato cartello, per misure e visibilità, sia presso la sede principale del Concessionario, così come presso ogni altra eventuale area adibita a ricovero dei veicoli rimossi;
- f)** eseguire le prestazioni richieste utilizzando sempre veicoli dotati dei requisiti previsti all'art. 12 del Reg. di Esecuzione del C. d. S., DPR n. 495/1992, nonché dall'appendice IV al Titolo I del Regolamento;
- g)** procedere alla restituzione dei veicoli in custodia con gli adempimenti formali previsti dall'art. 397, comma 4, del Reg. Es.;
- h)** assicurare la regolare tenuta di tutta la documentazione prescritta dal C.d.S., dal Regolamento, dal T.U.L.P.S., nonché dalle altre norme di settore per i titolari dei depositi;
- i)** rilasciare fattura/ricevuta con numero progressivo delle somme riscosse quali retribuzioni degli interventi eseguiti e già oggetto del presente Capitolato; nonché rispettare quelle tariffe determinate nel successivo art. 9 del presente atto "*tariffe*". La tabella delle tariffe dovrà essere esposta e agevolmente visibile agli utenti sia nella sede del Concessionario, così come in ogni area adibita al ricovero dei veicoli rimossi;
- l)** il Concessionario deve comunicare, **entro il decimo giorno di ogni mese**, i veicoli rimossi a qualsiasi titolo e ancora in giacenza indicando il tipo di veicolo, la marca, il modello, la targa, il numero di verbale e la data di redazione dello stesso, nonché la motivazione della rimozione per ciascun veicolo. La comunicazione dovrà avvenire tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo ai seguenti recapiti:
centrale.operativa@comune.rho.mi.it , tel. 02/93332828;
- m)** In caso di interventi ove il numero dei mezzi da rimuovere sia superiore a quello dei carri a disposizione, ovvero in caso di impossibilità e/o impedimento (compreso l'esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti), il Concessionario dovrà attivarsi d'iniziativa per garantire comunque l'espletamento del servizio;
- n)** Il Concessionario, all'avvio del servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del soggetto che avrà le funzioni di Coordinatore generale, vale a dire colui che svolgerà l'attività gestionale, amministrativa, organizzativa, imprenditoriale e di direzione generale e che fungerà da referente unico nei confronti del Committente, nonché il nominativo/nominativi di colui/coloro che avrà/ avranno la qualifica ed obblighi propri del "custode" ai sensi di legge e in ultimo i nominativi di coloro che saranno addetti al servizio.

▪ ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

a) Il Concessionario con proprie risorse strumentali, logistiche e personali, così come già evidenziate, assicurerà il servizio per l'intero arco orario quotidiano, cioè h. 24 e per ogni giorno dell'anno, con le modalità di espletamento precisate nel presente atto e comunque garantendo efficacia di interventi; al riguardo l'impegno del Concessionario troverà sviluppo nell'intero territorio comunale, non escluso il sedime dell'area denominata "*Polo Fieristico*", nel rispetto delle modalità richieste dal Comando della Polizia Locale di Rho, o dal personale addetto alla Centrale di coordinamento traffico interna a Fiera Milano SPA e, in ogni caso, le attività verranno coordinate dal personale della Polizia Locale;

- b)** Il Concessionario dovrà garantire non solo costanza di reperibilità (telefonia ordinaria, cellulare, sms, posta elettronica), ma anche tempestività di interventi in loco non oltre minuti 30 dal ricevimento della richiesta da parte di soggetto in tal senso legittimato;
- c)** Il Concessionario dovrà garantire costantemente la restituzione dei veicoli rimossi, così come da orario di suo possibile espletamento, ai sensi del successivo punto (*orario di restituzione veicoli*);
- d)** Il Concessionario dovrà restituire i veicoli rimossi alla persona fisica legittimata al ritiro previa disposizione data dalla Polizia Locale e sempre e solo presso il proprio deposito;
- e)** Il Concessionario dovrà, con proprio rappresentante, sottoscrivere il verbale di restituzione del veicolo unitamente alla persona fisica legittimata al ritiro e previa verifica di assenza di palesi danni veicolari contestuali o successivi all'operazione di rimozione stessa.

▪ **ORARIO DI RESTITUZIONE VEICOLI**

Il servizio di restituzione veicoli deve essere garantito :

- a) tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
 - b) dalle ore 08.00 alle ore 24.00 durante i giorni di manifestazioni cittadine e di eventi fieristici o manifestazioni presso il Polo Fiera Milano come previsto dal calendario annuale delle manifestazioni.
- Si precisa che il diritto di custodia dovuto dall'interessato e relativo alla frazione di giorno è da intendersi decorse almeno sei ore di custodia continuativa dall'ora dell'avvenuta rimozione come indicato nel verbale redatto dal personale competente per i giorni feriali e almeno un'ora per i giorni festivi.

▪ **ORGANIZZAZIONE DEPOSITERIA/E**

Il Concessionario dovrà garantire un'area di deposito idonea, per proprie caratteristiche, estensione ed ubicazione, al soddisfacimento di tutte le esigenze funzionali ed operative giustificanti il servizio in questione. Il Concessionario dovrà altresì garantire la sicurezza dei veicoli depositati ponendo a disposizione una depositaria principale ed altre eventuali assistite da un sistema di allarme ed eventualmente anche da un sistema di controllo e vigilanza, tutto ciò al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza sostanzianti l'adempimento dell'obbligo di custodia.

Art. 8

Personale addetto al servizio rimozioni

1. Il Concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.
2. Il Concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza (cod. alfanumerico CCNL che comunicherà in sede di offerta), degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali. Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.

Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal Concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti.

Art.9

Tariffe

Di seguito si definiscono le “voci” attualmente sostanzianti, nel loro complesso, il tariffario relativo al servizio di rimozione forzata e di custodia dei veicoli, differenziandole poi per portata di carico, nel rispetto di quanto oggetto di Del. G.C. n. 228 dell'08/11/2016:

- diritto di chiamata (tariffa fissa);
- operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (tariffa fissa);
- indennità chilometrica forfettaria considerato un percorso medio di 30 km;

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

- diritto di chiamata: € 15,00
- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 25,00
- indennità chilometrica forfettaria: € 80,00
- Custodia giornaliera: € 9,00

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

- diritto di chiamata: € 19,00
- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 40,00
- indennità chilometrica forfettaria: € 80,00
- Custodia giornaliera: € 18,00

C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

- si applica la tariffa prevista al punto B) maggiorata del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere

D) Per la rimozione di ciclomotori o motoveicoli:

- diritto di chiamata: € 12,00
- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 20,00
- indennità chilometrica forfettaria: € 40,00
- Custodia giornaliera: € 7,00

E) Per la rimozione di velocipedi:

- cifra forfettaria onnicomprensiva di € 30,00 compresa la custodia.

In caso di intervento in giornate festive e in orario notturno nei giorni feriali (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) viene prevista una maggiorazione del 30% delle tariffe sopra descritte.

In caso di intervento in giornate festive in orario notturno viene prevista una maggiorazione del 50% delle tariffe sopra descritte.

Tutte le tariffe sopra indicate sono comprensive di I.V.A.

Qualora in corso d'opera venisse approvata una Deliberazione con modifica delle tariffe suddette, l'aggiudicatario provvederà ad applicare le nuove tariffe dalla data di esecutività della delibera, salvo diversa indicazione.

Precisazioni:

la restituzione del veicolo, sia nel luogo ove è stato richiesto telefonicamente l'intervento dagli operatori della P.L. che presso la depositaria sarà condizionato dal preventivo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e più precisamente si richiamano per una più analitica spiegazione le diverse ipotesi previste dal punto 2) lettere a), b), c) e d) della citata Del. G.C. n. 228 dell'08/11/2016.

Tali tariffe si applicano anche a quei veicoli rimossi ed eventualmente custoditi in esito di incidenti stradali, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13.5.2002.

Qualora risulti necessario l'impiego di più mezzi di recupero per garantire efficacia e sicurezza operative, le tariffe saranno corrisposte interamente per ciascun mezzo utilizzato per il recupero.

Nel caso che la rimozione, a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, riguardi un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, il Concessionario prima della restituzione del veicolo dovrà verificare che sia stata interamente pagata l'irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero versata la cauzione prevista dall'articolo 207 del C.d.S. In carenza di quanto appena precisato il Concessionario, avvisata la Polizia Locale, non restituirà il veicolo in questione.

Il Comune di Rho non sarà gravato di alcun corrispettivo vantato dal Concessionario e ciò anche in caso di mancato ritiro del veicolo e successiva alienazione o demolizione dello stesso.

I soggetti legittimati al ritiro del veicolo rimosso e con ciò tenuti al pagamento dei costi già esplicitati per le diverse situazioni e condizioni, sono quelli di cui all'art. 397 Reg. Es. C.d.S.

Art. 10

Servizi esenti da tariffa

Il Concessionario si impegna all'eventuale esecuzione, senza nulla pretendere come corrispettivo dal Comune, di un numero complessivo minimo di 20 (venti) interventi per ogni annualità del contratto in questione a favore del Comune di Rho per la rimozione/spostamento di veicoli, anche regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di sicurezza, ordine e interesse pubblico.

L'offerta in aumento del numero minimo di 20 previsto costituirà il criterio di aggiudicazione come previsto dall'art 4 del presente capitolato.

Art. 11

Remunerazioni della concessione e rischio del Concessionario

Il servizio non comporta alcun onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale di Rho.

Il corrispettivo del servizio sarà costituito nell'introito delle tariffe stabilite dalla delibera di Giunta n. 228 dell'8/11/2016 e nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, con il conseguente trasferimento totale al Concessionario del rischio operativo. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale si intendono invariabili.

Qualora in corso d'opera venisse approvata una Deliberazione con modifica delle tariffe suddette, l'aggiudicatario provvederà ad applicare le nuove tariffe dalla data di esecutività della delibera, salvo diversa indicazione.

Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso della concessione dovrà essere interamente sostenuto dal proprietario del veicolo o dal soggetto avente la disponibilità dello stesso.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il proprietario del veicolo o il soggetto avente la disponibilità dello stesso i costi degli interventi resteranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.

Ne consegue che il Concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.

In caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi 7 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il Concessionario dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale, con cadenza settimanale, l'elenco dei veicoli giacenti al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 (art. 7).

Le tariffe dovranno essere affisse nella sede della ditta, in luogo visibile al pubblico.

Per la rimozione di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. B) del D.M. n. 401/1998.

Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. il caso in cui l'affidatario praticasse tariffe superiori a quelle stabilite.

Art. 12

Adempimenti conseguenti all'affidamento e vigilanza sulla regolarità del servizio

Il Comune di Rho, successivamente all'avvenuto affidamento del servizio in questione, realizzerà con personale della Polizia Locale e previa comunicazione al Concessionario, un sopralluogo presso la/le depositaria/e ed il/i locale/i adibito/i all'effettuazione del servizio; ciò al fine di verificarne la rispondenza ai prescritti requisiti.

La Polizia Locale si riserva, in ogni momento, la possibilità di effettuare, sempre con proprio personale, sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza non solo dei requisiti e dei presupposti documentati dalla Ditta, ma anche della corretta organizzazione del servizio.

Il Concessionario sarà preventivamente invitato a partecipare ai sopralluoghi, mediante designazione di uno o più rappresentanti che forniranno supporto, informazioni e ogni documento utile ai controlli in questione. Il Comune si riserva di effettuare, a proprie spese, eventuali indagini conoscitive al fine di verificare l'efficacia ed efficienza del servizio, nonché al fine di misurare il grado di soddisfazione dell'utenza. In caso di difformità, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'applicazione di tutte le sanzioni e penalità previste dal presente Capitolato e nei casi più gravi, se ne ricorrano i presupposti, potrà revocare la concessione del servizio, con ciò incamerando la cauzione definitiva.

Art.13

Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto di concessione

Nel caso in cui il Concessionario trascurasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento delle condizioni previste dal presente Capitolato nei limiti imposti dal medesimo, il Comune di Rho potrà, senza formalità di sorta ma con semplice comunicazione, risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatta salva l'applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale, così come inalterata sarà la possibilità per l'Ente Comunale di avviare una richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito dal Comune medesimo ed imputabile all'inadempiente Concessionario.

Al fine dell'applicazione della disposizione di cui al presente articolo si considererà fondante il ritardo ingiustificato che, per proprie modalità o per propria entità, origini la necessità, per il Comune di Rho, di provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione, l'amministratore delegato o il rappresentante legale dell'impresa o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il rapporto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il rapporto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e i requisiti specifici richiesti dall'art. 354 Reg. Esecuzione del C.d.S.

Verranno, altresì, osservati gli artt. 122 e 124 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 14

Penalità

In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:

- a)** Euro 100,00: per mancata effettuazione di ogni singola prestazione, per assenza, nonché per ritardato ed ingiustificabile arrivo *in loco* ;
- b)** Euro 200,00: per verificata applicazione di tariffe diverse da quelle già precisate all'art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c)** sospensione di 60 giorni: per uno o più rifiuti di prestazioni oppure assenza dal servizio per una o più giornate;
- d)** revoca dell'affidamento del servizio: nel caso in cui si verifichi un'assenza dal servizio di 5 (cinque) giorni o più, anche non consecutivi, ovvero nel caso di inosservanza grave delle prescrizioni del presente Capitolato.

Al fine dell'applicazione delle precedenti disposizioni, si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il ritardo ingiustificato che, per proprie modalità o per propria entità, sia tale da costringere il Comune di Rho a modalità alternative per l'effettuazione dell'intervento.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) del presente articolo, sia per le singole prestazioni non eseguite, sia per il servizio da effettuarsi durante i 60 giorni di sospensione ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario, a causa di inadempienze imputabili alla Ditta, il Comando di Polizia Locale potrà avvalersi di altre Ditte; fatta salva la richiesta di risarcimento del danno nei confronti della Ditta affidataria, anche in ragione di eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente ; in tali casi il Comune di Rho potrà procedere ad una gara o comunque assumere diverse determinazioni.

ART. 15

Cauzione, polizza assicurativa

- a) **Cauzione:** La concessione del servizio non comporta alcun corrispettivo da parte dell'Impresa all'Ente Comunale, ma soltanto la costituzione di una cauzione a favore del Comune di Rho mediante fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00).
La cauzione riveste la funzione di garanzia degli obblighi assunti dall'impresa concessionaria e il deposito sarà svincolato al momento della cessazione del contratto.
In caso di applicazione di penalità, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'impresa del prelievo sulla stessa.
- b) **Polizza assicurativa:** Il Concessionario dovrà garantire adeguata copertura assicurativa per i danni che possono essere arrecati dai propri veicoli, sia per la circolazione del mezzo sia per qualsiasi manovra od attività che con lo stesso sia compiuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e seguenti, sia per eventuali furti subiti durante l'attività di servizio o nei luoghi di deposito; tutto ciò dalla data di decorrenza della concessione. Per l'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà stipulare le seguenti polizze, in ragione del rischio stimato: * polizza RCT/O, comprensiva di rischio furto e incendio dei veicoli rimossi e/o custoditi e con massimale non inferiore a €. 5.000.000,00.
La polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipulazione del contratto.
Il Concessionario, ai sensi dell'art. 397 del Reg. di Esecuzione del C.d.S. è responsabile della/e depositaria/e adibita/e a luogo di deposito dei veicoli rimossi e, pertanto, tra il proprio personale, individuerà colui che assumerà la figura di custode ai sensi di legge.

ART. 16

Osservanza leggi e decreti - Responsabilità

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il Concessionario è responsabile esclusivo dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente Capitolato.

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina viaria e sarà direttamente responsabile di ogni violazione relativa.

Il Concessionario s'impegna a sollevare il Comune di Rho da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico del Concessionario che, pertanto, è obbligato a manlevare e a tenere indenne il Comune ed il personale dallo stesso dipendente, da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata in violazione a quanto descritto.

Art. 17

Subappalto e divieto di cessione del contratto di concessione

1. Ai sensi dell'art. 188 e 119 del D. Lgs 36/2023 non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime in ragione delle specifiche caratteristiche, natura e complessità delle attività tra loro connesse .
Il Concessionario in sede di gara indica le prestazioni che intende sub concedere o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Il Concessionario e il sub Concessionario/subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. E' fatto espresso divieto della cessione, da parte del Concessionario, in tutto o in parte del contratto.
3. Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle, fanno sorgere nell'Amministrazione Comunale il diritto a risolvere il contratto, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria, con incameramento della cauzione e diritto al risarcimento dei danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.
4. L'ipotesi di risoluzione del contratto prevista nel comma 2, comporta il ricorso alle modalità di cui all'articolo 13, in quanto applicabili.

Art. 18

Contratto, spese di gara ed accessorie

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica e con firma digitale delle parti contraenti. Le spese contrattuali sono tutte a carico del Concessionario, compreso il rimborso delle spese sostenute dall'Ente per la pubblicazione cartacea degli atti di gara.

Art. 19

Coperture assicurative:

Il concessionario è tenuto a consegnare al Comune di Rho, prima della stipula del contratto, la seguente polizza:

RCT/RCO – comprensiva di furto e incendio dei veicoli rimossi e/o custoditi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 20

Trattamento dei dati personali dell'utenza

1. I dati dovranno essere trattati unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalle vigenti leggi sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679); a tal fine il Concessionario dovrà adottare un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al Regolamento Europeo 679/2016 da comunicare all'Amministrazione oltre al nominativo del responsabile del trattamento dei dati.
2. Il Concessionario è designato quale responsabile del trattamento limitatamente ai servizi affidati.
3. Il Concessionario è, altresì, tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Rho di eventuali violazioni subite atte a sottrarre i dati conferiti o che hanno dato luogo a tali sottrazioni.
4. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

ART. 21

Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura ai sensi dell'Art. 15 del D. Lgs 36/2023 è il Dirigente e Comandante della Polizia Locale, Dott. Antonino Frisone.

ART. 22

Domicilio e Foro competente

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Rho e il Concessionario viene esclusa la competenza arbitrale.

Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Rho e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Milano.

ART. 23

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato valgono e si applicano le norme vigenti in materia.